(N. 24)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 19 AGOSTO 1953

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 marzo 1953, n. 87, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, stabilisce all'articolo 14 — secondo comma — che la Corte provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici e a quanto altro indicato nell'articolo stesso, nei limiti di un fondo stanziato, a tale scopo, con apposita legge.

Il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione, autorizza, per le esigenze di cui sopra, la spesa annua di lire 150.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1953-54, ormai iniziato, tale spesa viene ridotta a lire 120.000.000 e sarà fronteggiata mediante riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Con lo stesso provvedimento si concede facoltà al Ministro del tesoro di disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Per il funzionamento della Corte costituzionale è autorizzata la spesa annua di lire 150 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Per l'esercizio 1953-54 la spesa di cui al precedente articolo 1 viene limitata a lire 120 milioni e sarà fronteggiata mediante riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.